


CHI RAPPRESENTA LA NATURA? UNA RIFLESSIONE COMPARATIVA TRA DIRITTI E PERSONALITÀ DEGLI ECOSISTEMI

Jacopo Paffarini 

Università degli Studi di Perugia 

Contestualizzazione: L'articolo analizza la tendenza emergente a riconoscere personalità giuridica alla natura, evidenziando le implicazioni di due modelli di custodia degli ecosistemi: la guardianship "pubblica" o "diffusa" e la guardianship esercitata da appositi consigli, elettivi o nominati.

Obiettivi: Esaminare in che misura i modelli di guardianship promuovano la transizione da un paradigma antropocentrico verso considerazioni eco-centriche. Si intende inoltre riflettere sul ruolo dei conflitti sociali nella dinamica dei modelli e le implicazioni che questi hanno nel plasmare gli strumenti di tutela.

Metodo: Lo studio si basa su un'analisi comparativa della legislazione e dei casi giurisprudenziali di rilievo in materia di governance delle acque (es. Rio Atrato, Whanganui, Mar Menor, Laguna Francia).

Risultati: Il riconoscimento dei diritti della natura si configura sia come risposta al fallimento delle tutele tradizionali, sia come una potente innovazione democratica capace di ristrutturare la sfera pubblica, superando la dinamica verticale tipica dello Stato vestfaliano e del diritto internazionale classico.

Parole chiave: Personalità giuridica della natura; Guardianship ecologica; Democrazia ambientale; Diritti della natura; Democrazia partecipativa.

QUEM REPRESENTA A NATUREZA? UMA REFLEXÃO COMPARATIVA ENTRE DIREITOS E PERSONALIDADE DOS ECOSISTEMAS

Contextualização: O artigo examina a tendência emergente de reconhecer personalidade jurídica à natureza, destacando as implicações de dois modelos de tutela dos ecossistemas: a guardianship "pública" ou "difusa" e a guardianship exercida por conselhos específicos, eletivos ou nomeados.

Objetivos: Examinar em que medida os modelos de guardianship promovem a transição de um paradigma antropocêntrico para considerações ecocêntricas. Pretende-se ainda refletir sobre o papel dos conflitos sociais na dinâmica dos modelos e as implicações que estes têm na moldagem dos instrumentos de proteção.

Método: O estudo baseia-se numa análise comparativa da legislação e dos casos jurisprudenciais relevantes em matéria de governança das águas (ex.: Río Atrato, Whanganui, Mar Menor, Laguna Francia).

Resultados: O reconhecimento dos direitos da natureza configura-se tanto como resposta ao fracasso das tutelas tradicionais, quanto como uma poderosa inovação democrática capaz de reestruturar a esfera pública, superando a dinâmica vertical típica do Estado westfaliano e do direito internacional clássico.

Palavras-chave: Personalidade jurídica da natureza; *Guardianship* ecológica; Democracia ambiental; Direitos da natureza; Democracia participativa.

WHO REPRESENTS NATURE? A COMPARATIVE REFLECTION ON THE RIGHTS AND LEGAL PERSONALITY OF ECOSYSTEMS

Contextualization: The article examines the emerging trend of recognizing legal personality for nature, highlighting the implications of two ecosystem guardianship models: "public" or "diffuse" guardianship, and guardianship exercised by specific councils, whether elected or appointed.

Objectives: To examine the extent to which guardianship models promote a transition from an anthropocentric paradigm toward ecocentric considerations. It also aims to reflect on the role of social conflicts in shaping these models and their implications for designing protection instruments.

Method: The study is based on a comparative analysis of relevant legislation and jurisprudence in water governance (e.g., Río Atrato, Whanganui, Mar Menor, Laguna Francia).

Results: The recognition of nature's rights constitutes both a response to the failure of traditional protections and a powerful democratic innovation capable of restructuring the public sphere by overcoming the vertical dynamic typical of the Westphalian state and classical international law.

Keywords: Legal personality of nature; Ecological guardianship; Environmental democracy; Rights of nature; Participatory democracy.

INTRODUZIONE

Gli allarmi della comunità scientifica hanno avuto un ruolo cruciale nell'evoluzione iniziale del diritto ambientale, soprattutto nel mettere in evidenza la responsabilità degli Stati e la necessità di un coordinamento per perseguire lo "sviluppo sostenibile". François Ost¹ ha osservato che la "paura", fondata sulla misurazione scientifica degli effetti dell'industrializzazione sul clima, è stata il vero "formante" in questa prima fase, in cui "prevenzione", "precauzione" e "*in dubio pro natura*" sono entrati a far parte del linguaggio giuridico.

L'obiettivo di "centralizzare" la produzione del diritto ambientale – a partire da principi generalmente accettati e da "responsabilità differenziate" per gli Stati – si è dimostrato però tutt'altro che agevole. Le voci degli esperti oggi sembrano aver perso la capacità di incutere timore, se non, addirittura, di convincere sui vantaggi che le misure di abbattimento delle emissioni produrrebbero rispetto all'inerzia e alla continuità del modello di produzione dominante. Su questi ultimi risvolti della lotta al cambiamento climatico pesa senz'altro la scelta comune di non aver previsto degli strumenti di attivazione della responsabilità degli Stati per gli accordi presi in sede internazionale, su cui, di recente, si è espressa in maniera netta la Corte di Strasburgo nella causa *Klimaseniorinnen vs. Switzerland*².

A fare da sfondo (e a volte da incentivo) all'inazione dei rappresentanti contribuisce l'oramai cronica polarizzazione delle posizioni nel dibattito pubblico, un fenomeno che sembra essere divenuto strutturale da quando il confronto di opinioni si è trasferito sugli strumenti digitali³. Attori politici di primo piano, servendosi di una rete di *avatar* digitali, banalizzano gli scenari futuri prospettati dall'IPCC e dalla maggioranza degli esperti. Questo fenomeno chiama in causa un salto di qualità nelle minacce alla continuità delle democrazie. Seppur emersa in altri contesti, l'espressione «milizie digitali»⁴ può far ben

¹ OST, François. Le droit constitutionnel de l'environnement: un changement de paradigme? In: COHENDET, Marie-Anne (org.). **Droit constitutionnel de l'environnement**. Paris: Mare & Martin, 2021. p. 405-438, spec. 437. V. anche i riferimenti a DUPY, Jean Pierre. **Pour un catastrophisme éclairé**. Paris: Seuil, 2002.

² Corte EDU, 9 aprile 2024, Verein Klimaseniorinnen Schweiz e al. c. Svizzera. Tra i molteplici commenti, v. GALLARATI, Francesco. L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate. In **DPCOnline**, v. 2, p. 1457- 1478, 2024; ANGELINI, Cristiana. The climate change case law of the European Court of Human Rights: vulnerability and victim status. In: CARTA, Maria Cristina; VEZZANI, Simone (org.). **International and European Union Law in the Face of Climate Change**. Torino: Giappichelli, p. 23-46, 2024.

³ FALKENBERG, Max *et al.* Patterns of partisan toxicity and engagement reveal the common structure of online political communication across countries. **Nature Communications**, v. 15, n. 9560, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-024-53868-0>. Disponibile em: <https://www.nature.com/articles/s41467-024-53868-0>. Accesso em: 26 mar. 2025.

⁴ L'espressione «milicias digitais» proviene dal giudice brasiliano, membro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, per indicare un'azione comunicativa, eseguita attraverso profili digitali e coordinata da uno o più attori politici, finalizzata alla diffusione di contenuti falsi e diffamatori nei confronti degli avversari. Cfr. MORAES, Alexandre. **Democracia e Redes Sociais: Desafio de Combater o Populismo Digital Extremista**, Brasília: Atlas, 2024.

capire quali siano i termini dell'attacco coordinato verso la stabilità degli impegni internazionali degli Stati nei confronti del clima, della salute pubblica e della democrazia.

L'unico elemento capace di interrompere la "narrazione tossica" che ha prodotto il negazionismo climatico sembrano essere le catastrofi a cui sembriamo sempre più tristemente abituati. Come l'imponente alluvione che ha devastato la città di Valencia e provocato più di duecento vittime, molte delle quali si trovavano in luoghi commerciali e aperti al pubblico⁵. L'episodio, alla stregua di molti altri avvenuti precedentemente, è chiaramente destinato a lasciare una cicatrice profonda nella memoria collettiva locale, rendendo palese, ancora una volta, gli effetti a lungo termine dei modelli di urbanizzazione praticati negli ultimi decenni. Questa volta né le carenze di manutenzione delle reti di scarico, né la scusante delle "cause di forza maggiore" – *i.e.* eventi climatici eccezionali – possono celare i limiti di una crescita urbana incentrata unicamente sui risultati economici e che non si fa carico degli effetti che il riscaldamento del Mar Mediterraneo produce sul volume delle piogge in Europa⁶.

Alla base della contrapposizione tra le ragioni del mercato immobiliare e della sicurezza cittadina vi è dunque l'assenza di quello che Ost ha definito un "contratto sociale planetario", capace di superare la separazione tra il governo "degli uomini" e il governo "delle cose"⁷ e la presunzione che il primo abbia la priorità sul secondo. Come già spiegato dall'ecologia, le dinamiche di riproduzione degli ecosistemi sono difficilmente inquadrabili nei rapporti di "scala", creati dalla matematica e adottati dalle scienze sociali e ambientali⁸.

L'alternativa, ipotizzata da accademici e rivendicata dai movimenti dei *campesinos* del Sud Globale⁹, è offerta dalla riorganizzazione dell'economia e delle politiche pubbliche in senso "glocale", nonostante le resistenze che può suscitare l'idea di un diritto

⁵ CERDÀ, Paco. Natural Disaster Destroyed Part of València. Populism May Take Us All the Way Down. **The New York Times**, 7 nov. 2024. Disponibile em: <https://www.nytimes.com/2024/11/07/opinion/spain-floods-valencia-populism.html>. Accesso em: 20 mar. 2025. Per una cronaca costituzionale delle vicende cfr. SCARCIGLIA, Roberto. Spagna. **Rivista italiana di diritto costituzionale**, v. 1, p. 264-2665, 2025.

⁶ Per un commento in tal senso, cfr. GALVEZ-HERNANDEZ, Pablo; DAL, Yining; MUNTANER, Carles. The DANA disaster: unraveling the political and economic determinants for Valencia's floods devastation. In: **International Journal for Equity in Health**, v. 24, n. 64, 2025.

⁷ OST, François. Le droit constitutionnel de l'environnement. p. 419 ss.

⁸ Per una lettura critica dell'applicazione della logica matematica delle grandezze scalabili ai sistemi naturali e alle società umane, a cui si contrappone una ricerca sulle dinamiche di interazione che mette al centro l'indeterminatezza degli "incontri" e delle "contaminazioni" tra le specie, cfr. LOWENHAUPT TSING, Anna. **Il fungo alla fine del mondo**. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo. Trento: Keller, 2021. p. 289-290.

⁹ Si rimanda alla raccolta, divisa per voci, delle proposte nate dalla connessione tra i movimenti sociali del Sud e del Nord Globale di critica ecologista al modello capitalista: KOTARI, Ashish *et al.* **Pluriverso**: Dizionario del Post-sviluppo. Salerno: Orthotes, 2022.

“caleidoscopico”¹⁰. La forza attrattiva del modello si fonda, in primo luogo, sulle ripetute circostanze in cui ha ottenuto il riconoscimento del diritto internazionale¹¹. La prima volta è stata con la Dichiarazione finale del *Summit della Terra* promosso dall’ONU nel 1992, dove emerge la carica innovativa del Principio n.10: «il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli». Il “metodo” proposto richiede perciò di declinare la sostenibilità dello sviluppo con la pluralità delle componenti sociali che abitano i luoghi, attribuendo in tal senso un’importanza secondaria alla cittadinanza nazionale. Questo principio è stato ribadito, con alcune variazioni, nelle conferenze di Joannesburg (2002), di Rio de Janeiro(2012) e, ancor più di recente, nell’accordo regionale di Escazù (2018)¹².

I principi internazionali hanno perciò riconosciuto la “questione democratica” posta dal cambio di paradigma con cui si pone l’ambiente e la sua conservazione al centro del discorso giuridico. Sebbene non è ancora affiorata una trasformazione sul piano costituzionale dell’organizzazione dei poteri, la ricerca di soluzioni in grado di risolvere i potenziali conflitti tra governo nazionale e territori ha trovato ampio sviluppo sul piano del diritto amministrativo. Si pensi, nel contesto europeo, agli strumenti come il dibattito pubblico in sede di appalti¹³, i contratti di fiume¹⁴, l’inchiesta pubblica, etc. Ma c’è anche un’uscita diversa, un punto di vista che, sempre nell’ottica del riscatto della comunità locale nel processo decisionale, opera una reinterpretazione “in senso ecologico” delle Dichiarazioni O.N.U., mediante la quale vengono riconosciute e valorizzate le “qualità relazionali” degli ecosistemi. Questa prospettiva prende di mira la miopia insita nella riduzione dell’ambiente a “oggetto” dell’agire umano, che viene sostituita dalla dialettica tra “ambiente” e “cultura”¹⁵.

¹⁰ BROWN-WEISS, Edith. Rule of Law for Nature in a kaleidoscopic world. In: VOIGT, Christina (org.). **Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law**. Cambridge: Cambridge University Press, p. 27-38, 2013.

¹¹ AMIRANTE, Domenico. **Costituzionalismo ambientale**: Atlante giuridico per l’Antropocene. Bologna: Il Mulino, 2022, p. 59 ss.

¹² MUNOZ AVILA, Lina. Enfoques para el abordaje de la conflictividad ambiental en América Latina: la propuesta del Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental. In: RESTREPO MEDINA, Manuel Alberto (org.). **Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz**. Bogotá: Universidad del Rosario Editora, 2020, p. 209-234.

¹³ DELL’OMARINO, Martina. La funzione democratica della partecipazione al procedimento: alcune considerazioni a partire dalle recenti riforme in materia di dibattito pubblico. In: **Federalismi.it**, n. 11, 2024, 01-23

¹⁴ LEONE, Carmela. Modelli partecipativi nella gestione delle risorse idriche: Italia e Brasile a confronto. **DPCEonline**, n. 3, 2025, p. 1037-1050.

¹⁵ BOURGEOIS-GIRONDE, Sacha. Les droits de la nature, un changement de paradigme? In: GEFEN, Alexandre (org.). **Un monde commun: Les savoirs des sciences humaines et sociales**. Paris: CNRS Éditions, p. 127-140, 2023. p. 127.

1. DALLE QUALITÀ RELAZIONALI ALLA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA DELLE ENTITÀ NATURALI

L'interdipendenza, del resto, non chiama in causa solamente la riproduzione biochimica delle forme di vita, ma si manifesta anche sul piano del rapporto umanità-natura. Contro le logiche estrattive promosse dall'espansione globale dell'industrialismo vengono spesso eretti i legami spirituali presenti nella tradizione o nella fede¹⁶. L'osservazione delle interazioni delle collettività umane con la natura è la fonte da cui Philippe Descola ha potuto evidenziare la diversità delle regole che consolidano gli «schemi della pratica» umana¹⁷. La “tradizione” può essere quindi considerata un formante giuridico purché si rinunci a distinguere in chiave evoluzionista il rapporto che l'essere umano istaura con l'ambiente. Più precisamente, la scelta tra separazione o unità di ambiente e uomo, di natura e cultura, comporta certamente una diversa “impronta costituente” sul piano giuridico. Tuttavia, è altrettanto importante analizzare le combinazioni tra gli elementi tradizionali e l'imitazione/imposizione di altri modelli. Ad esempio, ritornando sulla questione della sovranità, in alcune aree geografiche il «diritto sommerso» derivante dalle cosmovisioni locali si aggiunge e, a seconda delle circostanze, contende il primato al diritto ufficiale¹⁸.

Il diritto dell'ambiente viene perciò costruito a partire non solo delle spinte – sovranazionali e internazionali – verso uno sviluppo economico sostenibile, ma anche da una molteplicità di istanze – locali – per la conservazione degli ecosistemi. L'esigenza di contemperare due diversi fattori di sviluppo della produzione normativa si scontra spesso con la rigidità dello schema vestfaliano dei poteri, che ostacola l'inclusione di una razionalità ecologica nell'organizzazione istituzionale¹⁹.

Il problema presenta i suoi sintomi più evidenti nei numerosi casi di asimmetria tra la legislazione nazionale, da un lato, e quella subnazionale e locale, dall'altro, sul tema dei “diritti della natura”. Nello specifico, a fronte di una crescita esponenziale dei provvedimenti locali che hanno conferito personalità giuridica alle entità naturali, il loro impatto sul piano nazionale è ancora poco esplorato dalla dottrina, se non apertamente oggetto di un approccio minimizzante. Più comunemente si parla di una sovrapposizione di tali forme di

¹⁶ Si vedano, in tal senso, i molteplici spunti in BAGNI, Silvia; AMIRANTE, Domenico (org.). **Environmental Constitutionalism in Anthropocene: Values, Principles and Actions**. Oxford-New York: Routledge, 2022.

¹⁷ DESCOLA, Philippe. **Oltre Natura e Cultura**, Milano: Raffaello Cortina, 2021, 109 ss. Riprendendo gli studi di Lévi-Strauss, sullo «schema concettuale» che sarebbe «la chiave dell'articolazione tra la dimensione intellegibile e quella empirica», Philippe Descola, definisce uno schema della pratica come «una rappresentazione interna di una classe di situazioni che permetterebbe all'organismo di agire in modo coerente e coordinato ogni volta che è confrontato con situazioni analoghe» (116-117).

¹⁸ Per una riflessione di più ampio respiro, si veda di NICOLINI, Matteo. Diritto sommerso. In: BAGNI, Silvia et al (org.). **Interculturalismo Lessico comparato**. Napoli: Editoriale Scientifica, 2024, p. 241-256.

¹⁹ Come dovrebbe invece avvenire nella «fase adulta» del costituzionalismo ambientale, cfr. AMIRANTE, Domenico, **Costituzionalismo ambientale**, p. 111.

rappresentanza comunitaria agli istituti di tutela degli eco-sistemi, della biodiversità e dei diritti culturali già esistenti.

Pur prendendo in debita considerazione la fondatezza di queste obiezioni, si intende nondimeno prestare la dovuta considerazione a un movimento transnazionale che ha ripercussioni in tutto il pianeta, le quali sono spesso il sintomo di fratture interne al sistema vestfaliano di governo dell'ambiente²⁰. Sul punto, vale la pena accennare che i primi studi comparativi compiuti su un campione di quindici casi hanno messo in luce la correlazione tra il riconoscimento della soggettività giuridica della natura e il fallimento di misure di tutela precedenti²¹. A ciò si aggiunga che nella maggioranza dei casi il riconoscimento dei diritti della natura avviene a seguito di iniziative cittadine che vengono accolte dai governi locali e subnazionali. Un'eccezione significativa è rappresentata dal caso del Mar Menor in Spagna, la cui personalità giuridica è stata introdotta tramite una petizione popolare approvata dalle *Cortes Generales* della Spagna²². Il dato più frequente è invece quello di leggi municipali adottate su pressione delle comunità locali: uno dei primi episodi nel mondo occidentale risale al 2006, quando una legge della città di Tamaqua, in Pennsylvania, ha riconosciuto i diritti delle «*natural communities*» di un'area minacciata dal riversamento di rifiuti tossici. La vicenda ha inaugurato una tendenza che non si è mai arrestata negli Stati Uniti, anzi si è diffusa, in maniera del tutto casuale, in altre aree del Paese, provocando fenomeni di imitazione anche aldi fuori di esso²³. La stessa frattura tra la "base" e i "vertici" del potere pubblico si riscontra nella giurisprudenza: sono frequenti i casi in cui la personalità giuridica viene riconosciuta da sentenze dei giudici di primo grado o di appello, a fronte di un approccio molto più cauto, o apertamente oppositivo, delle alte corti dell'area occidentale²⁴.

²⁰ Definirlo "movimento transnazionale" è giustificato alla luce della crescente influenza delle organizzazioni non governative – come, ad esempio, la Global Alliance for the Rights of Nature (GARN) che mantiene un registro della giurisprudenza ambientale – e dell'opinione pubblica nel far emergere un'etica relazionale non antropocentrica. Sul punto, cfr. PELIZZON, Alessandro. **Ecological Jurisprudence: The Law of Nature and the Nature of Law**. Singapore: Springer Nature, 2024. Disponibile em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-96-0173-8>. Accesso em: 26 mar. 2025. p. 245. Si riferisce ad un «progetto transnazionale» di conservazione degli ecosistemi fluviali GARCIA, Helena Alviar. Granting Rights to Rivers in the Shadow of Extractivism. **FIU Law Review**, v. 18, p. 687-722, 2024. p. 687.

²¹ KAHUI, Viktoria; ARMSTRONG, Claire W.; AANESEN, Margrethe. Comparative analysis of Rights of Nature case studies worldwide: Feature of emergence and design. **Ecological Economics**, v. 221, p. 108-193, 2024.

²² La Ley 19/2022 è stata approvata su una proposta presentata alle Cortes della Professoressa María Teresa Vicente Giménez, dell'*Universidad de Murcia*, sottoscritta da 600 mila elettori e da un vasto movimento per la protezione della Laguna dalla minaccia della pesca estrattiva. Cfr. sul punto, BAGNI, Silvia. Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti. In: **DPCOnline**, num. sp. 2, p. 153-184, 2023.

²³ Cfr. GARCIA, Helena Alviar, Granting Rights to Rivers in the Shadow of Extractivism. p. 688.

²⁴ Sulla contrapposizione tra giurisprudenza latinoamericana e l'approccio "conservativo" della Corte Suprema statunitense, cfr. MACPHERSON, Elizabeth. The (Human) Rights of Nature: A Comparative Study of Emerging Legal Rights of Rivers and Lakes in the United States of America and Mexico. **Duke Environmental Law and Policy Forum**, v. 31, p. 327-377, 2021. Con riferimento all'attivismo dei giudici di primo grado, si permetta il rinvio a un commento del caso argentino che ha interessato la Laguna

Per completare il quadro comparativo occorre però allontanarsi dalla prospettiva strettamente formale del linguaggio legislativo e giurisprudenziale e leggere questi dati sotto un'ulteriore lente. Sullo sfondo delle vicende legate ai diritti della natura si nota infatti una sorta di “alleanza” tra un formante normativo tradizionale, legato appunto agli «schemi della pratica», e una componente culturale di natura ideologica. Oltre a ciò, se si osserva la dinamica dei modelli, emerge un ulteriore profilo di interesse nel fatto che il loro movimento avviene in senso opposto rispetto alla tendenza finora prevalente: i diritti della natura “viaggiano”, infatti, dal Sud al Nord Globale.

2. CHI “PARLA” PER GLI ECOSISTEMI? NUOVI MODELLI PARTECIPATIVI NELLA GESTIONE DELLE ACQUE

L'avvento della razionalità moderna ha promosso un processo di spoliazione del diritto dagli aspetti non empiricamente misurabili. La regola diviene un mero “fatto sociale”, sostenuta da una visione del mondo che si innesca perfettamente in quella che Philippe Descola, in *Oltre Natura e Cultura*, ha definito «cosmologia naturalista», basata, cioè, sul dualismo Uomo-Natura²⁵.

Dopo secoli di egemonia del pensiero positivista, dunque, il conferimento della personalità giuridica a entità naturali comporta l'accesso di soggetti giuridici “non umani” nella sfera delle relazioni. La transizione di ciò che era l'oggetto di un regime di proprietà pubblica o privata – anche se “protetta” – allo *status* di “persona” non è, tuttavia, un processo lineare. Rendere possibile i diritti della natura, intesi come riconoscimento di un insieme di prerogative legate alla conservazione, riproduzione e ripristino degli eco-sistemi, significa risolvere la questione della loro “rappresentanza”.

Il riconoscimento di “soggettività naturali” sembra preludere alla recezione delle cosmovisioni indigene nel diritto statale, tanto che alcuni autori parlano apertamente di «animismo giuridico»²⁶. Sul punto, lo stesso Philippe Descola ha espresso un chiarimento: in

Francia: PAFFARINI, Jacopo. I diritti della Laguna Francia e la guardianship degli ecosistemi acquatici nel caso *Vecinos del Barrio Villa Altabe c. Municipalidad de Resistencia et al.* **Osservatorio sul Costituzionalismo ambientale, DPCE Online**, 07 mar. 2025. Disponível em: <https://www.dpceonline.it/>. Acesso em: 26 mar. 2025. A proposito dello sviluppo di una «prospettiva eco-centrica nel contenzioso climatico in America Latina», cfr. DE SALLES CAVEDON-CAPDEVILLE, Fernanda *et al.* An Ecocentric Perspective on Climate Litigation: Lessons from Latin America. **Journal of Human Rights Practice**, v. 16, n. 1, p. 89-106, 2024.

²⁵ Una divisione «[...] del tutto esotica rispetto alle scelte operate dal resto dell'umanità», DESCOLA, Philippe, *Oltre Natura e Cultura*. p. 79 ss.

²⁶ BOURGEOIS-GIRONDE, Sacha. Nature in the law: An evolution from environmental law to legal ecocentrism. In: ZALUSKI, Wojciech; BOURGEOIS-GIRONDE, Sacha; DYRDA, Adam (org.). **Research Handbook on Legal Evolution**. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.4337/9781803921822.00026>. Acesso em: 26 mar. 2025.

nessun modo il conferimento di diritti alla natura può modificare l'ontologia "sostanziale", ma al massimo può introdurre dei cambiamenti nella sfera dell'ontologia "giuridica"²⁷. L'equivoco è legato al fatto che il successo di questo nuovo approccio alla regolazione del rapporto uomo-natura è stato associato all'ascesa dell'"indigenismo" nella sfera pubblica di molti paesi del Sud Globale. Si potrebbe aggiungere che, anche per questo, è stato per lungo tempo ai margini della sfera degli interessi della dottrina giuridica europea. In realtà, il contributo dell'antropologia è stato fondamentale nel riportare alla luce due componenti ulteriori che condividono, pur con differenti finalità e rappresentazioni, l'idea che la Natura abbia una propria soggettività. Marie-Angèle Hermitte sostiene infatti che l'idea dei diritti delle entità naturali trovi riscontro, oltre che nel pensiero indigeno, anche in due ulteriori sistemi della conoscenza che spesso si dispongono agli antipodi nei giudizi sulla modernità: le "religioni creazioniste" e la scienza²⁸.

Come affermato dalla maggior parte delle ricostruzioni dottrinali sul tema, la causa indigena è alla base dei primi casi in cui il diritto ha riconosciuto alla Natura e alle sue entità la qualità di "persone": dalle Costituzioni di Ecuador (2008) e Bolivia (2009), alla Te Awa Tupua in Nuova Zelanda (2014)²⁹. Tuttavia, in numerose vicende al Sud e al Nord del pianeta non c'è alcun legame tra la normativa che ha istituito la *legal guardianship* delle fonti d'acqua e le ontologie animiste o totemiche. L'ipotesi più accreditata, dunque, è che il modello di "custodia condivisa" delle acque – nata dai casi dei fiumi Atrato e Whanganui e arrivata al Mar Menor della Murcia (Spagna) – abbia ottenuto un ampio riconoscimento per la sua capacità di conciliare, almeno istituzionalmente, interessi pubblici, ecosistemici e comunitari.

Quando parliamo di "custodia condivisa" dei beni naturali facciamo riferimento a specifici modelli di *legal guardianship* che si sono diffusi "per imitazione", soprattutto con riferimento alla gestione di fiumi, laghi e bacini idrici di vario genere. Più precisamente, sul piano comparativo, il riconoscimento di diritti alla natura è stato accompagnato da due forme di tutela: quella "pubblica" e quella affidata a "guardiani" eletti e/o nominati. Il primo modello è previsto dalla Costituzione di Ecuador (art. 71-74), dalla legge della Bolivia che disciplina "*Los Derechos de la Madre Tierra*" (n.071/2010), e in una fitta casistica di normative municipali e statali degli Stati Uniti³⁰ e Messico³¹. Questo approccio autorizza ogni cittadino ad agire, in

²⁷ DESCOLA, Philippe, **Oltre Natura e Cultura**, p. 26 ss.

²⁸ HERMITTE, Marie-Angèle. Artificialisation de la nature et droit(s) du vivant. In: DESCOLA, Philippe (cur.), **Les Natures en question**. Paris: Odile Jacob, 2018, p. 257-284.

²⁹ Il *Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017* riconosce lo status di essere vivente del fiume come "persona giuridica" (sec. 9), con tutti i relativi diritti, poteri, doveri e responsabilità (sec. 14), rappresentato da Te Pou Tupua (il volto umano del fiume) (ss 18-19).

³⁰ Gli esempi più importanti sono la *Lake Erie Bill of Rights* (LEBOR), Toledo, Ohio (iniziativa referendaria durante un'elezione speciale il 26 febbraio 2019) e il *Santa Monica Municipal Code*, § 4.75 (2013).

³¹ I diritti della natura sono stati incorporati nelle Costituzioni degli Stati di Colima, Art. 2 bis (2019), Oaxaca, Art. 16 (2021), e Estado de México, Art. 5 (2024).

ambito amministrativo o in giudizio, nell'interesse della natura. Il secondo modello ha una maggiore incidenza quando la personalità giuridica è conferita a singoli ecosistemi: gli esempi più noti riguardano il Rio Atrato (Colombia), il fiume Whanganui (Nuova Zelanda), il Mar Menor (Spagna) e, più di recente, Laguna Francia (Argentina). La loro tutela è affidata a "consigli di guardiani" composti sia da membri nominati dai diversi livelli di governo sia da persone elette dalla comunità³². Nel caso del Mar Menor, ad esempio, vi sono tre organi-chiave: un organo di rappresentanza, legittimato ad agire in sede giudiziaria e nella sfera politica; un organo collegiale, che comprende sia i membri della comunità locale sia i rappresentanti eletti negli organi di governo locale, con funzioni esecutive e di supervisione; un organo tecnico-accademico, composto da esperti e dalle organizzazioni della società civile, incaricato di monitorare e riferire sullo stato delle acque³³. In altri casi, invece, si è scelto di riunire tutti i "guardiani" in un unico organo collegiale, mantenendo però l'equilibrio tra rappresentanza politica (nazionale, subnazionale e locale), civile (comunità residente e ong) e tecnica (con un ruolo preponderante delle università)³⁴.

3. IL DIRITTO UMANO ALL'ACQUA DOPO L'«UMANIZZAZIONE» DELLE ACQUE

Molti studiosi si sono chiesti se l'Occidente è pronto per una rivalutazione del suo «antropocentrismo fondatore»³⁵. Dall'altra parte, il conflitto sociale che ha spinto l'adozione delle novità prese in esame sembra dimostrare che il diritto continua a operare all'interno di una visione naturalista, in cui l'uomo rimane il "centro della narrazione" delle relazioni tra le entità viventi³⁶.

Se è così, perché queste nuove forme di partecipazione sono così significative? In quale misura si differenziano dalle precedenti?

La percezione di chi scrive è che l'ingresso di principi ecologici nell'organizzazione

³² Colombia – Sentenza T-622/2016, Corte Costituzionale. Rio Atrato; Nuova Zelanda – Legge Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) 2017; Spagna – Legge Organica 19/2022, Mar Menor; Argentina – Tribunale Distrettuale di Resistencia, n. 4085/2019-1-C, Laguna Francia.

³³ Art. 3, Ley 19/2022. ESPANHA. **Ley Orgánica 19/2022, de 30 de septiembre...**

³⁴ Per una prima classificazione degli schemi di guardianship applicati agli ecosistemi, v. KAUFFMAN, Creig M. Guardianship Arrangement in Rights of Nature Legal Provisions. In: ZELLE, Anthony R. et al. (org.). **Earth Law: Emerging Ecocentric Law - A Guide for Practitioners**. New York: Aspen, 2021, p. 145-162. Nell'ambito della dottrina italiana, cfr. BAGNI, Silvia. Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti. p. 179, considera la legge che istituisce i "guardiani" a tutela della soggettività giuridica del Mar Menor (Spagna) come un caso paradigmatico di «adattamento al formante ecologico» da parte di un ordinamento del Global North.

³⁵ BRUNET, Pierre. Diritto, credenze e natura: verso un'ontologia giuridica animista? In: COCO, Emanuele (org.). **L'invenzione della realtà. Scienza, mito e immaginario nel dialogo tra psiche e mondo oggettivo: Una prospettiva filosofica**. Pisa: Edizioni ETS, p. 426-439. 2022. p. 426-429.

³⁶ BRUNET, Pierre. Diritto, credenze e natura: verso un'ontologia giuridica animista? p. 426-427.

della sfera pubblica può contribuire a sviluppare processi emancipativi che sono attualmente limitati dallo schema vestfaliano dei poteri.

Per meglio chiarire i termini della questione, è opportuno ricordare una domanda posta da Elizabeth Macpherson in un recente articolo sulla comparsa dei diritti della natura: «*Can Western water law be more relational?*»³⁷

Ci sono vari fattori che propendono per una risposta affermativa.

Per iniziare, è opportuno chiedersi se sia solo una coincidenza il fatto che le questioni ambientali sono diventate un catalizzatore per nuove forme di solidarietà politica. Movimenti come l'«Alleanza Globale per i Diritti della Natura»³⁸, il «Nuovo Municipalismo»³⁹ e le c.d. Comunità Energetiche sorte su iniziativa della cittadinanza⁴⁰, condividono una visione comune: l'esplicito rifiuto del modello di sviluppo “fossile” e il riconoscimento del principio ecologico di interdipendenza – non solo all'interno della natura, ma anche all'interno della società. Questa prospettiva suggerisce che l'emancipazione della natura è inseparabile dall'emancipazione degli esseri umani dalle strutture di potere oppressive, formali e non⁴¹. La mera “inclusione” della soggettività subalterna nella sfera pubblica statale è perciò una condizione necessaria, ma non sufficiente.

La crisi climatica sta infatti trasformando radicalmente la nostra comprensione delle comunità politiche, rivelando l'insostenibilità di tutele e di schemi di governance autoreferenziali e “distanti” dagli ecosistemi. Utilizzando una prospettiva comparata, potremmo domandarci se l'unione tra le cosmovisioni indigene e le alternative ecologiste al capitalismo estrattivo non stia modellando un nuovo tipo di «*polis*», in grado di restituire centralità alle esigenze di sviluppo delle città e dei villaggi, piuttosto che degli Stati nazionali. Se prendiamo seriamente in esame le interazioni, in atto e in divenire, tra il diritto ufficiale e l'autonomia comunitaria – specie nella gestione condivisa delle fonti d'acqua – sembra evidente che la «democrazia ambientale»⁴², qualora si ammettesse la rilevanza autonoma di

³⁷ MACPHERSON, Elizabeth. Can Western water law become more 'relational'? A survey of comparative laws affecting water across Australasia and the Americas. **Journal of the Royal Society of New Zealand**, v. 53, n. 3, p. 395-424, 2023. DOI: 10.1080/03036758.2022.2143383. Disponibile em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03036758.2022.2143383>. Accesso em: 26 mar. 2025.

³⁸ THOMPSON, Matthew. What's so new about New Municipalism? **Progress in Human Geography**, v. 45, n. 2, p. 317-342, 2021. Nota 14.

³⁹ THOMPSON, Matthew. What's so new about New Municipalism.

⁴⁰ Cfr. MELNYK, Anna *et al.* Value dynamics in energy democracy: An exploration of community energy initiatives. **Energy Research & Social Science**, v. 102, p. 01-13, 2023.

⁴¹ Sul punto, si veda l'opera di riferimento di uno dei pionieri della corrente di pensiero denominata “ecologia sociale”, BOOKCHIN, Murray. **L'ecologia della libertà**. Milano: Eleuthera, 2020.

⁴² Un'accezione restrittiva di questo termine si limiterebbe a identificare la “materia” decisionale, ossia l'oggetto del decidere, verso la quale possono essere previste tutele per la trasparenza e la partecipazione cittadina. Tuttavia nel senso in cui si vuole qui esprimere, la democrazia ambientale

questa categoria, non trova né fondamento né futuri canali di sviluppo nello Stato-nazione.

L'Antropocene obbliga a ripensare la «statalizzazione della politica» scaturita dalla modernità giuridica occidentale, così come gli approcci riduzionisti alle relazioni con la natura che hanno avallato la colonizzazione dei territori indigeni (es. dottrina della *res nullius*) e il loro sfruttamento per esigenze delle economie occidentali. L'importanza del tema deriva anche dal fatto che diverse iniziative cittadine sorte dalla volontà collettiva di agire per l'ambiente sono riuscite a raggiungere un numero sempre più grande di persone e concludere accordi di collaborazione con le autorità e le imprese locali. Le comunità energetiche, in particolare, sono l'esempio di schemi sorti nella pratica e successivamente riconosciuti dal diritto formale, che ha perciò dovuto adattare i modelli regolativi dei servizi energetici a circostanze inedite in cui i cittadini divengono «prosumers» (attivisti che sono al contempo produttori e consumatori di energia)⁴³. Persino negli ordinamenti costituzionali caratterizzati da una egemonia del governo centrale nelle scelte ritenute più complesse – come lo sviluppo energetico e il clima – le istanze localistiche stanno rivendicando maggiori spazi di autonomia costruendo modelli di gestione orizzontali, con un pari coinvolgimento della componente pubblica ufficiale e i rappresentanti delle realtà cittadine⁴⁴. Queste ultime, soprattutto, divengono attori di un processo nel quale partecipano con le proprie conoscenze e le proprie regole di condivisione dei beni naturali, fondate su una logica d'uso non individuale.

CONSIDERAZIONI FINALI

La critica, non solo indigena, ai modelli antropocentrici di organizzazione istituzionale può spingere la sfera politica oltre la rigida divisione tra ambito pubblico e privato. Il movimento per i diritti della natura, ad esempio, offre una “terza via”: un orizzonte che sfida la standardizzazione della diversità umana e delle relazioni intersoggettive imposta dalle grandi strutture istituzionali, sia esse di origine mercantile (le *big corporations* del settore alimentare, minerario, energetico, etc.) o di matrice vestfaliana (lo Stato e le organizzazioni internazionali da esso derivate).

Se prendiamo sul serio questa sfida, possiamo cogliere le potenzialità contro-

chiama in causa la dimensione pubblica in cui si svolge procedura, ossia il livello di governo e i soggetti che decidono.

⁴³ PETROVICS, Daniel; *et al.* Diverse scaling strategies of energy communities: A comparative case study analysis of varied governance contexts. **Earth System Governance**, v. 19, 2024; QUADRI, Susanna. La componente “inclusiva” dello sviluppo sostenibile nella nuova governance europea dell'energia: le comunità energetiche. **Diritto e Società**, v. 4, p. 675-690, 2022.

⁴⁴ CAMBRA GONZÁLEZ, Antonio. Can co-op supermarkets lead the way to sustainability? Potentials and challenges in the shift from food difference to food democracy in Spain. **International Journal of Cultural Studies**, v. 28, n. 3, p. 702-722, jan. 2025. Diponível em: <https://doi.org/10.1177/13678779241306442>. Acesso em: 26 mar. 2025.

egemoniche della personificazione giuridica della natura e delle pratiche di gestione locali. Ciò non significa, chiaramente, sottovalutare i limiti dello “spontaneismo” cittadino e della frammentazione istituzionale che ne deriva.

La dimensione transnazionale delle sfide ambientali e, soprattutto, l’urgenza imposta dal *climate clock* richiedono un cambiamento radicale del diritto costituzionale⁴⁵. Come ha sottolineato Michele Carducci, l’idea di una “repubblica dei beni comuni” è irraggiungibile se la democrazia continua a essere disciplinata dal diritto come un *forum* (nazionale) di opinioni individuali⁴⁶, tra l’altro mediato da una sfera di attori politici i cui interessi in gioco quasi mai emergono in forma trasparente.

Nel parlare di partecipazione alle decisioni pubbliche, infatti, spesso ci si dimentica di prendere in seria considerazione l’indipendenza e l’autonomia dei rappresentanti eletti dal popolo. Nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, ad esempio, la dottrina ha già rilevato la scarsa o inesistente regolazione del *lobbying*⁴⁷, così come i problemi di coordinamento interstatale (e, quindi, di sovranità) posti dalla *governance* finanziaria transnazionale⁴⁸. I meccanismi di partecipazione, ove previsti in queste sfere, sono “spuntati”, perché conformati ad una concezione unidimensionale dello sviluppo: la modernità giuridica è l’unico *telos* a cui il sistema delle norme può tendere. Lo spazio pubblico dell’«era fossile del diritto», descritta da Bernd Marquardt⁴⁹, ha sostituito infatti le città e i villaggi con l’«urbanizzazione», caratterizzata da anonimato, omogenizzazione e “gigantismo istituzionale”⁵⁰.

Nel Nord Globale la “democrazia ambientale” è stata spesso mascherata da strutture istituzionali verticali e centralizzate, che riducono i margini per l’esercizio dei diritti riconosciuti dai trattati internazionali di Aarhus e di Escazù. In altre parole, solo una ristretta cerchia di organizzazioni non governative, con sufficienti risorse economiche, accede effettivamente alle informazioni, alla partecipazione ai processi decisionali e alla giustizia in materia ambientale.

⁴⁵ CORREA VALERO, Diana Magalí; STAFFEN, Marcio Ricardo; BODNAR, Zenildo. Access to Climate Justice from a Transnational Perspective. *Beijing Law Review*, v. 14, p. 1162-1182, 2023.

⁴⁶ CARDUCCI, Michele. È (im)possibile la repubblica dei beni comuni? Da Kouroukanfouga alle autogestioni locali e ritorno. *H-ermes Journal of Communication*, v. 11, p. 41-62, 2018.

⁴⁷ Cfr. PETRILLO, Pier Luigi. *Teorie e tecniche del lobbying*. Bologna: Il Mulino, 2019, p. 231, che classifica delle forme di governo «a interessi oscuri», cui cioè «sono assenti o carenti o disapplicate le norme comportamentali per i decisori pubblici, dove non possono essere conosciute, nel dettaglio e con facilità di accesso, le fonti di finanziamento della politica, dove il decisore pubblico negozia con le lobby il contenuto della decisione stessa senza che ciò avvenga secondo regole chiare, certe, trasparenti, uguali per tutti». A tale classe vengono esplicitamente ricondotti gli ordinamenti di Italia, Spagna, America Latina e dell’Europa orientale.

⁴⁸ PIERINI, Andrea. *L’unione bancaria europea come federalizing process*: Una prospettiva di diritto comparato. Milano: Wolters Kluwer, 2019.

⁴⁹ MARQUARDT, Bernd. Historia de la sostenibilidad. *Historia Crítica*, v. 32, 2006, p. 172-197.

⁵⁰ BOOKCHIN, Murray. *Dall’urbanizzazione alle città*. Milano: Eleuthera, 2023. p. 30.

Il caso del Mar Menor e gli episodi di riconoscimento locale dei diritti della natura negli Stati Uniti ricordano che l'aspetto relazionale delle acque – così come di qualsiasi altra entità della Natura – contribuisce tracciare nuove rotte per i processi democratici, anche in Occidente. Con l'obiettivo di colmare le lacune o i fallimenti dell'amministrazione centrale, le istituzioni di *guardianship* riorganizzano i poteri in un rapporto di orizzontalità, più che gerarchia, e di condivisione, più che di divisione, delle competenze.

Se radicata nei principi ecologici, la personalità giuridica della natura offre un quadro alternativo per allineare la democrazia con l'ecosistema, promuovendo uno sviluppo sostenibile e guidato dalle comunità. Tuttavia, la ridefinizione "in senso relazionale" del diritto umano all'ambiente non può realizzarsi senza trasformazioni chiave nella governance. In primo luogo, occorre riconoscere le esperienze comunitarie come fonti di conoscenza e perciò ricollegare il sapere locale («sapere come») e quello scientifico («il sapere che»)⁵¹. In secondo luogo, è necessario unire l'emancipazione umana a quella ambientale, riconvertendo le economie alle esigenze del territorio, non solo in termini di produzione, ma anche di fornitura di servizi essenziali. Come ricorda l'art. 3, comma 2, della Costituzione italiana, infatti, non possono esistere democrazie senza cittadini liberi dai bisogni.

RIFERIMENTI DELLE FONTI CITATE

AMIRANTE, Domenico. **Costituzionalismo ambientale**: Atlante giuridico per l'Antropocene. Bologna: Il Mulino, 2022.

ANGELINI, Cristiana. The climate change case law of the European Court of Human Rights: vulnerability and victim status. *In*: CARTA, Maria Cristina; VEZZANI, Simone (org.). **International and European Union Law in the Face of Climate Change**. Torino: Giappichelli, p. 23-46, 2024.

ARGENTINA. Tribunal Distrital de Resistencia. **Caso Vecinos del Barrio Villa Altabe c/ Municipalidad de Resistencia et al.** Nº 4085/2019-1-C. 2021.

BAGNI, Silvia; AMIRANTE, Domenico (org.). **Environmental Constitutionalism in Anthropocene**: Values, Principles and Actions. Oxford-New York: Routledge, 2022.

BAGNI, Silvia. Diritti della natura nei nuovi costituzionalismi del Global South: riflessi sulla teoria dei formanti. **DPCEonline**, n. esp. 2, p. 153-184, 2023.

BOOKCHIN, Murray. **Dall'urbanizzazione alle città**. Milano: Eleuthera, 2023.

BOOKCHIN, Murray. **L'ecologia della libertà**. Milano: Eleuthera, 2020.

⁵¹ La raffigurazione contrapposta delle conoscenze scientifiche («sapere che») e gli «schemi pratici» di relazione con la Natura maturati nel tempo («sapere come») viene ripresa da DESCOLA, Philippe. **Oltre Natura e Cultura**, p. 118 ss. per ricordare che questi ultimi non derivano necessariamente dalle prime.

BOURGEOIS-GIRONDE, Sacha. Les droits de la nature, un changement de paradigme? In: GEFEN, Alexandre (org.). **Un monde commun: Les savoirs des sciences humaines et sociales**. Paris: CNRS Éditions, p. 127-140, 2023.

BOURGEOIS-GIRONDE, Sacha. Nature in the law: An evolution from environmental law to legal ecocentrism. In: ZALUSKI, Wojciech; BOURGEOIS-GIRONDE, Sacha; DYRDA, Adam (org.). **Research Handbook on Legal Evolution**. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.4337/9781803921822.00026>. Acesso em: 26 mar. 2025.

BROWN-WEISS, Edith. Rule of Law for Nature in a kaleidoscopic world. In: VOIGT, Christina (org.). **Rule of Law for Nature: New Dimensions and Ideas in Environmental Law**. Cambridge: Cambridge University Press, p. 27-38, 2013.

BRUNET, Pierre. Diritto, credenze e natura: verso un'ontologia giuridica animista? In: COCO, Emanuele (org.). **L'invenzione della realtà. Scienza, mito e immaginario nel dialogo tra psiche e mondo oggettivo: Una prospettiva filosofica**. Pisa: Edizioni ETS, p. 426-439, 2022.

CAMBRA GONZÁLEZ, Antonio. Can co-op supermarkets lead the way to sustainability? Potentials and challenges in the shift from food difference to food democracy in Spain. **International Journal of Cultural Studies**, v. 28, n. 3, p. 702-722, jan. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/13678779241306442>. Acesso em: 26 mar. 2025.

CARDUCCI, Michele. È (im)possibile la repubblica dei beni comuni? Da Kouroukanfouga alle autogestioni locali e ritorno. **H-ermes Journal of Communication**, v. 11, p. 41-62, 2018.

CERDÀ, Paco. Natural Disaster Destroyed Part of València. Populism May Take Us All the Way Down. **The New York Times**, 7 nov. 2024. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2024/11/07/opinion/spain-floods-valencia-populism.html>. Acesso em: 20 mar. 2025.

COLÔMBIA. Corte Constitucional. **Sentencia T-622/2016**. 2016.

CORREA VALERO, Diana Magalí; STAFFEN, Marcio Ricardo; BODNAR, Zenildo. Access to Climate Justice from a Transnational Perspective. **Beijing Law Review**, v. 14, p. 1162-1182, 2023.

CORTE EUROPEIA DOS DIREITOS DO HOMEM. **Caso Verein Klimaseniorinnen Schweiz e outros v. Suíça**. Julgamento de 9 de abril de 2024. Disponível em: <https://hudoc.echr.coe.int/>. Acesso em: 26 mar. 2025.

DE SALLES CAVEDON-CAPDEVILLE, Fernanda *et al.* An Ecocentric Perspective on Climate Litigation: Lessons from Latin America. **Journal of Human Rights Practice**, v. 16, n. 1, p. 89-106, 2024.

DELL'OMARINO, Martina. La funzione democratica della partecipazione al procedimento: alcune considerazioni a partire dalle recenti riforme in materia di dibattito pubblico. **Federalismi.it**, n. 11, p. 01-23, 2024.

DESCOLA, Philippe. **Oltre Natura e Cultura**. Milano: Raffaello Cortina, 2021.

DUPY, Jean Pierre. **Pour un catastrophisme éclairé**. Paris: Seuil, 2002.

ESPAÑA. **Ley Orgánica 19/2022, de 30 de septiembre**, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. 2022.

ESTADOS UNIDOS. Santa Monica, California. **Santa Monica Municipal Code**, § 4.75. 2013.

ESTADOS UNIDOS. Toledo, Ohio. **Lake Erie Bill of Rights (LEBOR)**. 2019.

FALKENBERG, Max *et al.* Patterns of partisan toxicity and engagement reveal the common structure of online political communication across countries. **Nature Communications**, v. 15, n. 9560, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41467-024-53868-0>. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s41467-024-53868-0>. Acesso em: 26 mar. 2025.

GALVEZ-HERNANDEZ, Pablo; DAI, Yining; MUNTANER, Carles. The DANA disaster: unraveling the political and economic determinants for Valencia's floods devastation. **International Journal for Equity in Health**, v. 24, n. 64, 2025.

GALLARATI, Francesco. L'obbligazione climatica davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo: la sentenza KlimaSeniorinnen e le sue ricadute comparate. **DPCEonline**, v. 2, p. 1457-1478, 2024.

GARCIA, Helena Alviar. Granting Rights to Rivers in the Shadow of Extractivism. **FIU Law Review**, v. 18, p. 687-722, 2024.

HERMITTE, Marie-Angèle. Artificialisation de la nature et droit(s) du vivant. *In*: DESCOLA, Philippe (org.). **Les natures en question**. Paris: Odile Jacob, 2018. p. 257-284.

KAHUI, Viktoria; ARMSTRONG, Claire W.; AANESEN, Margrethe. Comparative analysis of Rights of Nature case studies worldwide: Feature of emergence and design. **Ecological Economics**, v. 221, p. 108-193, 2024.

KAUFFMAN, Creig M. Guardianship Arrangement in Rights of Nature Legal Provisions. *In*: ZELLE, Anthony R. *et al.* (org.). **Earth Law: Emerging Ecocentric Law - A Guide for Practitioners**. New York: Aspen, 2021, p. 145-162.

KOTARI, Ashish *et al.* **Pluriverso: Dizionario del Post-sviluppo**. Salerno: Orthotes, 2022.

LEONE, Carmela. Modelli partecipativi nella gestione delle risorse idriche: Italia e Brasile a confronto. **DPCEonline**, n. 3, p. 1037-1050, 2025.

LOWENHAUPT TSING, Anna. **Il fungo alla fine del mondo**. La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo. Trento: Keller, 2021.

MACPHERSON, Elizabeth. Can Western water law become more 'relational'? A survey of comparative laws affecting water across Australasia and the Americas. **Journal of the Royal Society of New Zealand**, v. 53, n. 3, p. 395-424, 2023. DOI: 10.1080/03036758.2022.2143383. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03036758.2022.2143383>. Acesso em: 26 mar. 2025.

MACPHERSON, Elizabeth. The (Human) Rights of Nature: A Comparative Study of Emerging Legal Rights of Rivers and Lakes in the United States of America and Mexico. **Duke Environmental Law and Policy Forum**, v. 31, p. 327-377, 2021.

- MARQUARDT, Bernd. Historia de la sostenibilidad. **Historia Crítica**, n. 32, p. 172-197, 2006.
- MELNYK, Anna *et al.* Value dynamics in energy democracy: An exploration of community energy initiatives. **Energy Research & Social Science**, v. 102, p. 01-13, 2023.
- MÉXICO. Estado de Colima. **Constitución Política**. Art. 2 bis. 2019.
- MÉXICO. Estado de Oaxaca. **Constitución Política**. Art. 16. 2021.
- MÉXICO. Estado de México. **Constitución Política**. Art. 5. 2024.
- MORAES, Alexandre. **Democracia e Redes Sociais: Desafio de Combater o Populismo Digital Extremista**. Brasília: Atlas, 2024.
- MUNOZ AVILA, Lina. Enfoques para el abordaje de la conflictividad ambiental en América Latina: la propuesta del Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental. *In*: RESTREPO MEDINA, Manuel Alberto (org.). **Interculturalidad, protección de la naturaleza y construcción de paz**. Bogotá: Universidad del Rosario Editora, 2020. p. 209-234.
- NICOLINI, Matteo. Diritto sommerso. *In*: BAGNI, Silvia *et al* (org.). **Interculturalismo Lessico comparato**. Napoli: Editoriale Scientifica, 2024, p. 241-256.
- NOVA ZELÂNDIA. **Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017**. 2017.
- OST, François. Le droit constitutionnel de l'environnement: un changement de paradigme? *In*: COHENDET, Marie-Anne (org.). **Droit constitutionnel de l'environnement**. Paris: Mare & Martin, 2021. p. 405-438.
- PAFFARINI, Jacopo. I diritti della Laguna Francia e la guardianship degli ecosistemi acquatici nel caso Vecinos del Barrio Villa Altabe c. Municipalidad de Resistencia et al. **Osservatorio sul Costituzionalismo ambientale, DPCE Online**, 07 mar. 2025. Disponível em: <https://www.dpceonline.it/>. Acesso em: 26 mar. 2025.
- PELIZZON, Alessandro. **Ecological Jurisprudence: The Law of Nature and the Nature of Law**. Singapore: Springer Nature, 2024. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-96-0173-8>. Acesso em: 26 mar. 2025.
- PETRILLO, Pier Luigi. **Teorie e tecniche del lobbying**. Bologna: Il Mulino, 2019.
- PETROVICS, Daniel *et al.* Diverse scaling strategies of energy communities: A comparative case study analysis of varied governance contexts. **Earth System Governance**, v. 19, 2024.
- PIERINI, Andrea. **L'unione bancaria europea come federalizing process**: Una prospettiva di diritto comparato. Milano: Wolters Kluwer, 2019.
- QUADRI, Susanna. La componente "inclusiva" dello sviluppo sostenibile nella nuova governance europea dell'energia: le comunità energetiche. **Diritto e Società**, n. 4, p. 675-690, 2022.
- SCARCIGLIA, Roberto. Spagna. **Rivista italiana di diritto costituzionale**, v. 1, p. 264-266, 2025.
- THOMPSON, Matthew. What's so new about New Municipalism? **Progress in Human Geography**, v. 45, n. 2, p. 317-342, 2021.

INFORMAZIONI SULL'AUTORE

Jacopo Paffarini

Ricercatore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Perugia. Professore del Dottorato in "Direito, Democrazia e Tecnologia" presso l'Atitus Educação di Passo Fundo/RS (Brasile). Endereço eletrônico: jacopo.paffarini1@unipg.it. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1078-8017>

COME CITARE

PAFFARINI, Jacopo. Chi rappresenta la natura? Una riflessione comparativa tra diritti e personalità degli ecosistemi. **Novos Estudos Jurídicos**, Itajaí (SC), v. 30, n. 3, p. 316-333, 2025. DOI: 10.14210/nej.v30n3.p316-333.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il presente contributo costituisce una riflessione allargata a partire del testo presentato per gli Atti del Convegno "Le forme dell'acqua tra diritto ed economia", Perugia, 17-19 ottobre 2024. È inoltre il frutto del lavoro di ricerca compiuto per il Modulo Jean Monnet "Participatory Legal Instruments for Climate-Neutral and Smart Cities - ECO-PoLeIS", Project: 101176263.

Recebido em: 20 de jun. de 2025.

Aprovado em: 27 de nov. de 2025.